



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta

E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it

Sito Web : <http://www.at-caserta.it/>

C.F.: 80100690611

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole statali di
ogni ordine e grado della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 – chiarimenti ed indicazioni operative sulle attività di verifica e convalida dei titoli.

La sequenza delle operazioni ripartite tra istituzioni scolastiche e ambiti territoriali risulta chiarita dall'articolo 8, commi 7, 8, 9 e 10 dell'OM 60/2020, e successivamente dalla nota prot. 1588 dell'11/09/2020 del Ministero dell'istruzione.

Ai sensi dell'art. 8, commi 7, 8, 9 e 10 dell'O.M. n. 60/2020, l'Istituzione Scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni effettuate dagli aspiranti in sede di inserimento in graduatoria provinciale per le supplenze (art. 8, comma 7).

L'esito dei controlli deve essere comunicato dal Dirigente Scolastico all'Ufficio di Ambito territoriale competente, il quale:

- in caso di esito positivo della verifica, procederà alla convalida a sistema dei dati contenuti nella domanda dell'aspirante (art. 8, comma 8);
- in caso di esito negativo, invece, procederà all'esclusione dell'aspirante, come previsto dall'art. 7, commi 8 e 9, ovvero alla rideterminazione del punteggio e della posizione assegnati all'aspirante (art. 8, comma 9).

In particolare, si intende richiamare l'attenzione sull'ipotesi in cui – a seguito di esito negativo della verifica - si debba procedere alla esclusione di un docente, al fine di chiarire che il dirigente scolastico non dovrà procedere direttamente alla esclusione del docente ma dovrà darne comunicazione all'Ufficio competente, formulando motivata proposta di esclusione.

Restano, invece, in capo al Dirigente Scolastico, che ha effettuato i controlli, la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 (art. 8, comma 9). In conseguenza all'esclusione o alla modifica di punteggi e posizioni, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun

punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera (art. 8, comma 10).

Per quanto previsto dalle norme sopra citate, si chiede ai Dirigenti Scolastici in indirizzo di comunicare tempestivamente a questo Ufficio gli esiti dei controlli effettuati trasmettendo le relative proposte di convalida, di esclusione, di rettifica e di ricollocazione al seguente indirizzo PEC: uspce@postacert.istruzione.it.

IL DIRIGENTE

Vincenzo ROMANO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*